

COMUNE DI FALERNA

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**N. 20 del 15.11.2024**

OGGETTO: Interpretazione autentica Delibera della G.M. N.34 del 05/04/1968, Delibera del C.C. N.18 del 08/05/1970 – Contestualizzazione e conferma perimetro centro abitato di Falerna Capoluogo, Frazione Castiglione Marittimo e Falerna Marina.

L'anno **Due milaventiquattro** in Falerna il giorno **Quindici (15)** del mese di **NOVEMBRE dalle ore 15:20 a seguire** regolarmente convocato, con avviso del 11/11/2024 prot. n. 24536, si è riunito il Consiglio Comunale in **Seduta Pubblica - Sessione Straordinaria di 1^ Convocazione** presso la Palestra dell'edificio scolastico di Falerna Centro Capoluogo, adibito temporaneamente a sala consiliare, per la trattazione dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno. **All'appello nominale alle ore 15:20 così risultano:**

N	Componenti		Presenti	Assenti
1	STELLA FRANCESCO	SINDACO	X	
2	RENNE ANGELINO	CONSIGLIERE	X	
3	VACCARO MARIA	CONSIGLIERE	X	
4	MENNITI SALVATORE, FABIO	CONSIGLIERE	X	
5	MENDICINO IOLE	CONSIGLIERE	X	
6	DE CARIO FRANCESCO	CONSIGLIERE –PRESIDENTE C.C.	X	
7	FLORO GIACOMINO	CONSIGLIERE	X	
8	IBISCO SERGIO	CONSIGLIERE		X
9	STELLA NAPOLEONE	CONSIGLIERE	X	
10	MENNITI DANIELE	CONSIGLIERE	X	
11	CELANO NICOLA	CONSIGLIERE	X	
12	MENDICINO LUCA	CONSIGLIERE	X	
13	MACCHIONE MARCO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	

Assegnati: 13**Presenti: 12****In carica : 13****Assenti: 01**

E' giustificato il Consigliere Sergio Ibisco assente per motivi di lavoro, giusta comunicazione del 15/11/2024 prot. n. 24752, acquisita in atti.

PARTECIPA con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.**

PRESIEDE il **Presidente del Consiglio De Carlo Francesco**, il quale **riconosciuto legale** il numero degli intervenuti, **dichiara aperta la seduta** per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato, premettendo che sulle proposte di deliberazioni sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Consigliere De Carlo Francesco, introduce il terzo ed ultimo punto all' o.d.g., quindi cede la parola all'Arch. Santo Garofalo dipendente a tempo determinato , in forza presso L'Area Tecnica Settore 2 , da cui promana la proposta di delibera in oggetto , al fine di chiarire gli aspetti tecnici / giuridici e urbanistici della stessa.

L'Arch. Santo Garofalo, nel riportarsi al contenuto tutto della proposta di deliberazione , messa a disposizione dei Consiglieri , esplicita la stessa evidenziando che la delibera si rende necessaria solo per puntualizzare e precisare il rispetto dei vincoli di cui all' art. 142 del Decreto Legislativo 42/2004 che si rifà alla cosiddetta legge Galasso del 1985 , laddove prescrive che bisogna costruire a 300 metri di distanza dal mare e a 150 metri dai fiumi e di conseguenza , quando ricorrono questi presupposti bisogna acquisire l'autorizzazione paesaggistica.

il citato art.142 non trova applicazione per le aree che alla data di entrata in vigore della legge del 1985 risultavano delimitate dallo strumento urbanistico quale aree A e B.

Per quanto riguarda Falerna si è verificato un problema e cioè che con la delibera della Giunta Municipale n. 34 del 1968 adottata precedentemente alla legge Galasso era stato perimetrato il centro abitato dal torrente Grima fino a Cartolano; con la successiva delibera consiliare n. 18 del 1970 , acquisiti anche i pareri della soprintendenza e della Regione Calabria entrambi favorevoli questo perimetro è stato ampliato da Cartolano a Marevitano e per una fascia parallela all' autostrada a monte pari a 100 metri. Sostanzialmente oggi il Consiglio Comunale con questa delibera si esprime , con una interpretazione autentica , confermando e non aggiungendo nulla al perimetro urbano delimitato con le precedenti due deliberazioni del 1968 e del 1970 , Fa presente che in tal senso vi è anche una sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 2011 che pronunciando tra le parti ha ritenuto Cartolano come zona B.

Si apre il dibattito .

Interviene il consigliere Menniti Daniele del gruppo di minoranza "Fermare il Declino" il quale fa presente che detta problematica già in passato si era verificata ; chiede come mai si sia resa necessaria la delibera di oggi , visto che il Piano Regolatore a suo tempo è stato approvato, e la situazione contemplata già recepita; chiede ancora se sia stata sollecitata da cittadini.

Replica ancora l' architetto Garofalo evidenziando che lo scopo è quello di far dialogare meglio il Comune di Falerna nell'interesse di tutti i cittadini , con gli enti sovraordinati ed in particolare con la Soprintendenza, in quanto a distanza di 60 anni la planimetria di allora non è più rinvenibile , per cui è stata ricostruita graficamente fedelmente alle menzionate deliberazioni della G.M. n. 34/1968 e del C.C. n. 18/1970, con la conferma oggi delle precitate delibere.

Al termine del dibattito , il Presidente del C.C. invita la Civica Assemblea a determinarsi sulla proposta in oggetto testè esplicitata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'Art. 142 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" al comma 1, elenca le aree tutelate per legge fra cui:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

lo stesso Art. 142, del D.Lgs. 42/2004, al successivo comma 2, stabilisce che le disposizioni previste dal

comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985 (data di entrata in vigore della Legge 8.8.1985 n.431 c.d. *Legge Galasso*): erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

Il Comune di Falerna con Delibera della G.M. n.34 del 05/04/1968 a norma dell'art. 17 della Legge 06/08/1967 n.765, ha approvato l'ampliamento del perimetro abitato, considerando la Località "Cartolano" delimitata dal Torrente Griffio al Torrente Marevitano e dal lido del mare a una linea parallela ed a monte dell'Autostrada del Sole, ora Autostrada A2, e distante da questa Ml. 100,00.

Detto perimetro dell'abitato del Comune di Falerna venne approvato ai sensi della Legge 6/8/1967 n.765.

Con successiva Delibera del C.C. n.18 del 08/05/1970, acquisiti i pareri della Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie della Calabria del 18/02/1970 prot. n.510/Ce e del Provveditorato Regionale alle OO.PP. del 28/04/1970 Prot. n.216-142, è stata approvata la perimetrazione del centro abitato di: Falerna Capoluogo, Frazione di Castiglione Marittimo e frazione di Falerna Marina, ai sensi della Legge 6 agosto 1967 n.765.

Il perimetro del centro abitato, per come definito dalle richiamate delibere, corrisponde esattamente col perimetro evidenziato in rosso nella planimetria allegata al presente atto (**Allegato A**) per farne parte integrante, sostanziale e inscindibile e comprendeva tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi per come stabilito dall'art. 18 della Legge 22/10/1971 n.865 (*Delimitazione dei centri edificati*) già perimetrata nella planimetria allegata alle predette delibere con delimitazione in rosso marcato.

Detta delimitazione è stata oggi contestualizzata e riportata nell'**Allegato A** dalla ricostruzione dei confini riportati nelle delibere originali, per l'impossibilità di reperire oggi la planimetria del 1970, atteso il lunghissimo lasso di tempo trascorso, il tutto meglio esplicitato nella relazione tecnica esplicativa che si allega sub . B) al presente atto.

La perimetrazione del centro abitato è altresì richiamata dal Tribunale di Lamezia Terme (CZ) nella Sentenza N.95/11 del 11/07/2011 che ha considerato Zona Urbanizzata B la Località Cartolano, con conseguente inoperatività del vincolo della Legge *Galasso*, tenuto conto degli atti amministrativi di perimetrazione (Delibera della G.M. n.34/1968 e Delibera del C.C. n.18/1970) non smentiti da alcun atto formale dell'Autorità di controllo.

Tutto ciò premesso,

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTA la Legge 6 agosto 1967, n.765;

VISTA la Legge 22 ottobre 1971, n.865;

VISTA la Legge 8 agosto 1985 n.431;

Udita la relazione illustrativa di cui in premessa e gli interventi come sopra riportati;

Preso atto delle deliberazioni: Delibera della G.M. n.34 del 05/04/1968 e Delibera del C.C. n.18 del 08/05/1970;

Vista la relazione tecnica esplicativa **allegata sub B)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ;

Constatato che non vi sono osservazioni di sorta;

Ritenuto di doversi determinare in merito;

Visto lo Statuto del Comune;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'area Tecnica – Settore 2 ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. lgs 267/2000e s. m.i.

Preso atto che non necessita il parere di regolarità contabile di cui al medesimo articolo non comportando il presente atto riflessi economici diretti o indiretti per l'Ente;

Con voti favorevoli:

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di prendere atto delle deliberazioni della G.M. n.34 del 05/04/1968 e del C.C. n.18 del 08/05/1970;

Di approvare la planimetria del perimetro del centro abitato di Falerna Capoluogo, Frazione di Castiglione Marittimo e Falerna Marina delimitato con linea continua in rosso nell' "**Allegato A**" alla presente delibera per farne parte integrante, sostanziale e inscindibile, quale ricostruzione dei confini del perimetro del centro abitato, per come riportato nelle originali: Delibera della G.M. n.34 del 05/04/1968 e Delibera del C.C. n.18 del 08/05/1970, ai fini di quanto disposto e per l'applicazione dell'art. 142, comma 2, del D.Lgs. 42/2004;

Di approvare a tal fine la **relazione tecnica esplicativa allegata sub .B)** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di Contestualizzare e confermare il perimetro del centro abitato di Falerna Capoluogo, Frazione Castiglione Marittimo e Falerna Marina, mediante interpretazione autentica confermativa delle deliberazioni su citate alla luce del combinato disposto normativo di cui alla Legge 6/8/1967 n.765, alla legge n. 431/1985 (**Legge Galasso**) ed **all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004** ;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo pretorio on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente , ai sensi del D. lgs n. 33/2013 e delibera Anac n. 1310/2016;

Di recepire il presente provvedimento nell'aggiornamento del PSC, in corso d'istruttoria , mediante trasmissione al professionista incaricato;

Di riservare , all'uopo, al Responsabile dell'Area Tecnica Settore 2 gli adempimenti di competenza per l'esatta esecuzione del presente deliberato .

Successivamente,

stante la necessità di rendere operativo quanto al presente provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione riportante:

Con voti favorevoli:

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Falerna li, 11.11.2024

**IL Responsabile del servizio
F.to Dr. Fabio Menniti**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

NON DOVUTO

COMUNE di FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Francesco De Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il capo I "Controlli sugli atti" del Titolo VI;

DISPONE

che la presente deliberazione

VENGA PUBBLICATA all'Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

Falerna li, 19.11.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

– E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **19/11/2024** in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

–

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Atteso che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il giorno **19.11.2024**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio

Falerna , 19. 11.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cefalà Rosetta

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993 n. 39.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Falerna .